

COMMISSIONE VI  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXVIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Senatori FERRABINO ed altri: Sistemazione delle cliniche della Università di Padova. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (2497) .	667	RAVERA, CAMILLA, <i>Relatore</i> . . . . . 674
PRESIDENTE . . . . .	667, 669, 670, 671	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.</i> . . . . . 674
MARCHESI, <i>Relatore</i> . . . . .	668, 669, 670	<b>Votazione segreta:</b>
CESSI . . . . .	669, 670	PRESIDENTE . . . . . 674
FRANCESCHINI . . . . .	669, 670	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	669	
TESAURO . . . . .	670	
FABRIANI . . . . .	670	
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Statizzazione delle scuole elementari per ciechi. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2281) .	671	<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>
PRESIDENTE . . . . .	671, 672, 673	BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
RAVERA CAMILLA, <i>Relatore</i> . . . . .	671, 673	(È approvato).
SCAGLIA . . . . .	672, 673	<b>Discussione della proposta di legge dei senatori Ferrabino ed altri: Sistemazione delle cliniche della Università di Padova. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato. (2497).</b>
MORO ALDO . . . . .	672, 673	
MONDOLFO . . . . .	673	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ferrabino, Merlin Umberto, Ceschi, Lorenzi e Pietra: Sistemazione delle cliniche dell'Università di Padova.
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	673	La proposta di legge è già stata approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		La IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera ha espresso parere favorevole condizionandolo, tuttavia, ad alcune modifiche.
Attribuzione delle indennità di studio e di lavoro straordinario al personale della scuola statale di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2336) .	674	
PRESIDENTE . . . . .	674	

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

Incondizionatamente favorevole è, invece, il parere della VII Commissione (lavori pubblici).

L'onorevole Marchesi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARCHESI, *Relatore*. Questa proposta di legge, di iniziativa dei senatori Ferrabino, Merlin Umberto, Ceschi, Lorenzi e Pietra, già approvata dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 14 gennaio 1952, si ricollega a un decreto-legge dell'anno 1933, istitutivo del Consorzio edilizio per la sistemazione della Università di Padova, il quale, per le turbinate vicende successive, ha subito una lunga interruzione, che ha soprattutto ritardato la sistemazione delle cliniche universitarie che, fin da allora, costituiva il problema capitale della università e uno dei più gravi problemi della regione veneta. Conosco questo problema ed in parte l'ho vissuto, quando mi è toccato, per alcuni mesi molto inquieti, il rettorato dell'Università di Padova.

Il decreto del 1933 stanziava 35 milioni, cui si aggiungevano i 10 milioni degli Enti consorziati: la provincia, il comune, l'ospedale civile e la Cassa di Risparmio. Nel 1938 furono aggiunti altri 12 milioni di stanziamento statale, per cui si raggiunse la somma complessiva di 57 milioni.

Nel programma iniziale di ripartizione della spesa, 21 milioni erano stati assegnati alle cliniche e ai connessi servizi ospedalieri. L'entità della somma, per quel tempo, dimostra quanto fosse urgente risolvere questo problema.

I lavori delle cliniche non cominciarono subito, perché difficoltà gravissime si opponevano all'inizio immediato dei lavori, trattandosi di questioni intricate riferentisi alle aree sulle quali doveva sorgere il nuovo complesso clinico-ospedaliero. Poi venne la guerra che interruppe i lavori del Consorzio, proprio all'inizio di quelli per le cliniche; e, infine, la svalutazione monetaria. L'unica clinica che si poté allora ammodernare fu quella di patologia chirurgica, con una spesa, allora, di 4 milioni.

Attualmente il Consorzio edilizio, compiute tutte le altre opere in programma, è rimasto con un fondo di circa 11 milioni. Dal 1933 sono passati diciannove anni, dei quali cinque di guerra. Potete immaginare in quali condizioni si trovino ora queste cliniche universitarie e in che modo possano corrispondere ai bisogni di una facoltà di medicina e chirurgia, i cui studenti da 1200 sono passati a 3200, e alle necessità sanitarie, ospedaliere e scientifiche sempre crescenti.

Il Policlinico di Padova è al servizio di tutta la regione veneta. Non solo; bisogna considerare che esso è anche un Policlinico di confine. Una volta dall'Europa medio-orientale venivano allo studio di Padova studenti di ogni condizione sociale: è questa una gloriosa tradizione secolare dello studio padovano, protrattasi anche in tempi recentissimi. Nelle condizioni attuali, il Policlinico di Padova, seppure può chiamarsi così, in nessun modo può mettersi in concorrenza con i policlinici attrezzatissimi di Lubiana e di Innsbruck.

Alcune delle cliniche sono in condizioni innominabili. Quella che potrebbe chiamarsi « la clinica vergogna », e non da ora soltanto, ma da trent'anni, è la clinica ostetrica, per la quale il Ministero dei lavori pubblici aveva stanziato 92 milioni, iniziando l'opera di ricostruzione.

Comunque, il problema va affrontato e risolto nel suo insieme. Si impone un nuovo finanziamento del Consorzio, tuttora vivo ma inoperante, in quanto, come ho detto, non dispone che di 11 milioni. Gli enti cittadini e provinciali costituenti il Consorzio dovranno contribuire nei limiti delle loro possibilità, e si prevede che il loro concorso non sarà inferiore a cento milioni.

La somma necessaria viene ora valutata a un miliardo e 700 milioni, cioè un miliardo e 600 milioni di contributo statale, più i cento milioni degli Enti consorziati. Si tratta di completare la ricostruzione e l'ampliamento della clinica ostetrica; di costruire le nuove cliniche: pediatrica, medica e chirurgica; di sistemare decorosamente nell'ospedale civile le altre cliniche che ora hanno una infelicissima sede, l'oculistica, la neuropatica, la odontoiatrica, la patologia medica; di sistemare stabilmente tutto il complesso degli impianti tecnologici per i servizi generali comuni alle cliniche e all'ospedale.

I lavori non potranno essere fatti contemporaneamente, anche per ragioni topografiche. Per alleggerire l'onere finanziario, la somma viene erogata in otto annualità, in ragione di quote variabili dai 100 ai 250 milioni, secondo la tabella riportata nel disegno di legge. D'altra parte, il Consorzio, per legge, avrebbe anche il diritto di contrarre dei mutui temporanei.

Non ho altro da aggiungere. A Padova e in tutto il territorio veneto non c'è chi non riconosca la urgenza, la necessità immediata di costruire il Policlinico. Pertanto, con viva preghiera e con sicura coscienza, raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione di que-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

sto disegno di legge. Mi riservo di illustrare, in sede di esame degli articoli, le modifiche suggerite dalla IV Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CESSI.** Mi associo pienamente a quanto ha detto l'onorevole Marchesi. Le osservazioni che egli ha fatto rispondono a verità, poiché è una necessità assoluta, anche dal punto di vista sanitario, oltre che didattico, che gli istituti clinici di Padova funzionino.

Voglio solo fare una raccomandazione, che, cioè, nella esecuzione di queste opere, previste dalla legge in esame, non si seguano i metodi che, purtroppo, hanno dato un risultato negativo fino ad ora. Riguardo alla clinica ostetrica, di cui ha parlato l'onorevole Marchesi e che si trova in una condizione vergognosa allo stato attuale, già da vari anni era stato progettato ed iniziato il lavoro. Ma la costruzione è rimasta sospesa e non può procedere per il sistema che è stato adottato da parte del Governo per il finanziamento. Con l'applicazione della legge Tupini, e, cioè, con le opere a pagamento differito, non si trova nessuno che sia disposto ad assumere il lavoro. Proprio a causa dell'adozione di questo principio il lavoro è rimasto sospeso. D'altra parte, il Provveditore alle opere pubbliche, che in parte è intervenuto nella questione, ha dichiarato che non sa come procedere, dal momento che non può appaltare i lavori.

**PRESIDENTE.** Ora non si può procedere con codesto sistema, perché all'articolo 2 sono previsti precisi stanziamenti del bilancio.

**CESSI.** Anche allora c'era il finanziamento, ma poi è stata applicata la legge Tupini. È una preoccupazione legittima, la mia, dato che c'è un precedente.

**FRANCESCHINI.** Non ho nulla da aggiungere alla perorazione dell'onorevole Marchesi, alla quale mi associo pienamente. Desidero solo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che le cliniche dell'Università di Padova sono, in sostanza, al servizio non di una, ma di molte provincie: di quelle del Veneto, della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia. È, quindi, un problema che riguarda tre regioni.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo si associa pienamente alle parole dell'onorevole Marchesi, sensibile come sempre all'esigenza di ricostruire le cliniche universitarie e di costruirne di nuove, e dà, senz'altro, il suo assenso.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli:

## ART. 1.

« A favore del Consorzio edilizio per la sistemazione della Università di Padova, costituito in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 100, e con lo scopo di addivenire alla organica sistemazione delle Cliniche universitarie, è disposto un nuovo finanziamento di lire 1.700.000.000 delle quali 1.600.000.000 a carico dello Stato e 100.000.000 a carico degli Enti locali già costituenti il Consorzio medesimo e di altri che vi potranno concorrere ».

A questo articolo la IV Commissione suggerisce il seguente emendamento: sostituire alle parole « di lire 1.700.000.000 » le altre: « di lire 1.600.000.000 », sopprimendo la restante parte dell'articolo.

**MARCHESI, Relatore.** L'emendamento proposto dalla IV Commissione è molto opportuno, in quanto nella legge non si possono stabilire quelle somme che possono essere provvedute dagli Enti locali e che possono essere variabili nella loro entità.

**FRANCESCHINI.** Condivido, in linea di principio, le ragioni della IV Commissione. In sostanza, essa si è ispirata al concetto che lo Stato può imporsi oneri finanziari, ma non può imporne ad altri enti. Senonché, non è vero che una legge debba provvedere solo in quanto grava sulle casse dello Stato. Una legge votata dal Parlamento può intervenire anche al di là dell'ambito diretto dello Stato, nei riguardi di enti come le provincie e i comuni. E non mancano le prove di ciò: noi legiferiamo abbastanza spesso in materia di finanza locale. Per questo motivo, io manterrei immutato il testo approvato dal Senato.

**MARCHESI, Relatore.** Non vi sarebbe alcun vantaggio.

**FRANCESCHINI.** Il vantaggio c'è. Con questo articolo il Consorzio viene ad essere impegnato a dare quanto ha promesso come minimo. Giustamente l'onorevole Marchesi ha detto che il contributo degli enti locali potrà essere variabile. Ma così si garantisce un minimo di cento milioni.

Ecco perché propongo di non modificare l'attuale testo, anche per accelerare l'approvazione della proposta di legge che altrimenti dovrebbe tornare al Senato.

**MARCHESI, Relatore.** Vorrei ricordare all'onorevole Franceschini quanto vivo interesse ci sia a Padova perché la legge venga

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

approvata sollecitamente; ma non tanto sollecitamente da poter più tardi provocare intralci.

Inoltre, non vedo perché si debba diffidare della buona volontà degli Enti locali.

**PRESIDENTE.** Vorrei far presente all'onorevole Franceschini che, qualora la Commissione non aderisse alla proposta della IV Commissione, alla quale essa ha condizionato il suo parere favorevole, dovremmo reinterpellarla, come prescrive il Regolamento. E qualora la IV Commissione insistesse nel suo punto di vista, dovremmo effettuare una seduta a Commissioni riunite.

**FRANCESCHINI.** In tal caso, non insisto.

**CESSI.** Faccio osservare, in favore della soppressione proposta dalla IV Commissione, che lo stabilire per legge la somma di cento milioni a carico degli Enti locali, i quali hanno un bilancio già deficitario, può far sorgere delle difficoltà. Gli enti dovrebbero andare poi dinanzi alla commissione centrale per l'integrazione dei loro bilanci.

**TESAURO.** In via di principio, non possiamo assolutamente non uniformarci alla proposta della Commissione finanze e tesoro, in quanto ci troviamo dinanzi a un contributo che rientra nella facoltà discrezionale degli Enti locali. Lo Stato può stabilire con legge i contributi obbligatori, ma non quelli facoltativi.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1 che, modificato secondo l'emendamento suggerito dalla IV Commissione e fatto proprio dal relatore, è del seguente tenore:

« A favore del Consorzio edilizio per la sistemazione della Università di Padova, costituito in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, e con lo scopo di addivenire alla organica sistemazione delle Cliniche universitarie, è disposto un nuovo finanziamento di lire 1.600.000.000 a carico dello Stato ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La spesa a carico dello Stato di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 100 milioni nell'esercizio	1951-52
» 200 » »	1952-53
» 200 » »	1953-54
» 200 » »	1954-55
» 200 » »	1955-56
» 200 » »	1956-57
» 250 » »	1957-58
» 250 » »	1958-59

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo, quindi, in votazione.

(È approvato).

**FABRIANI.** Faccio notare che alla prima riga dell'articolo 2, a seguito della modifica apportata all'articolo 1, dovrebbero essere cancellate le parole: « a carico dello Stato ».

**PRESIDENTE.** Si provvederà alla modifica in sede di coordinamento.

Passiamo all'articolo 3:

« Per la esecuzione dei lavori, e per tutti i fatti inerenti e conseguenti alle disposizioni di cui sopra, continuano ad essere valide le norme tutte già regolanti l'attività del Consorzio per la sistemazione edilizia dell'Università di Padova sopracitato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Alla copertura della prima quota di lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52, sarà destinata una pari aliquota delle maggiori entrate che saranno accertate col primo provvedimento di variazioni al bilancio ».

Anche per questo articolo è stato presentato un emendamento da parte della IV Commissione.

**MARCHESI, Relatore.** La IV Commissione ha proposto di modificare il testo nel modo seguente:

« Alla copertura della prima quota di lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio suddetto ».

Propone, inoltre, di aggiungere il seguente comma:

« Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni per l'esercizio 1952-53 viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

Tale aggiunta è stata suggerita dalla Ragioneria generale alla Commissione per estendere la copertura anche al bilancio 1952-53, in quanto questo è già stato presentato.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo letto dal relatore, che accoglie le modifiche proposte dalla IV Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Statizzazione delle scuole elementari per ciechi. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2281).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Statizzazione delle scuole elementari per ciechi.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, ed ha il parere favorevole della IV Commissione della Camera, condizionato ad una modifica dell'articolo 15.

L'onorevole Ravera Camilla ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**RAVERA CAMILLA, Relatore.** Questo disegno di legge prevede la statizzazione delle scuole elementari per ciechi. Il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare estende, infatti, ai fanciulli ciechi l'obbligo scolastico, ma lo Stato italiano non aveva, in dipendenza di tale disposizione, creato delle scuole apposite per i ciechi. Perciò, fino ad oggi, i bambini ciechi ricevevano l'istruzione presso degli Enti riconosciuti idonei e autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione. A questi Istituti lo Stato dava un contributo corrispondente al cento per cento delle spese sostenute dall'amministrazione dell'Istituto per la retribuzione degli insegnanti. Tuttavia, le scuole per i ciechi non erano scuole statali e gli insegnanti di tali scuole non avevano, oltre alla retribuzione, quelle indennità di presenza, di lavoro straordinario, di studio, ecc., di cui godono invece gli insegnanti statali.

Il presente disegno di legge vuole rimediare a questa situazione e stabilisce che l'obbligo scolastico, sancito dalle vigenti leggi per i ciechi, deve essere assolto nelle apposite scuole speciali, e che le scuole speciali che

già esistono e che la legge cita nella allegata tabella, diventano scuole statali.

Naturalmente, stabilito questo, si definisce la posizione degli insegnanti, i quali assumono gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli insegnanti delle scuole elementari dello Stato. Perciò, negli articoli successivi, si precisa il modo in cui questi insegnanti vengono assunti — attraverso appositi concorsi — le loro condizioni, le indennità cui hanno diritto, e, inoltre, la possibilità di essere trasferiti da un Istituto all'altro, come avviene per gli insegnanti statali delle scuole elementari. Sono comprese anche alcune disposizioni transitorie per regolare la posizione degli insegnanti che attualmente prestano servizio negli istituti dei ciechi e il modo come questi possono passare nei ruoli statali.

Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato. Però l'Associazione nazionale dei ciechi ha fatto, in merito a questo disegno di legge, alcune osservazioni che ritengo sia utile prendere in considerazione.

In primo luogo, riguardo all'articolo 2, nel quale si fa riferimento alla tabella allegata, indicante quegli Istituti, ora autorizzati alla istruzione dei ciechi, che diventeranno scuole statali, l'Associazione osserva che esistono altri istituti non contemplati nella tabella, i quali hanno in corso la pratica di autorizzazione e che dovrebbero, logicamente, poter essere inclusi tra quelli che dovranno diventare statali.

Pertanto, faccio mio l'emendamento suggerito in tal senso dall'Associazione nazionale dei ciechi.

Un'altra osservazione fatta dall'Associazione è che, mentre si precisano tutti i diritti che vengono acquisiti da questi insegnanti che diventano statali, non si parla del trattamento di quiescenza, per cui sorge il dubbio, in questi insegnanti, che non sia stato previsto per loro tale trattamento; il che rappresenterebbe, naturalmente, una gravissima ingiustizia. Sarebbe, quindi, opportuno precisare. Può darsi che sia sottinteso che questi insegnanti, entrando in ruolo, hanno anche questo diritto.

**PRESIDENTE.** Senza dubbio, poiché diventano insegnanti dello Stato.

**RAVERA CAMILLA, Relatore.** Il fatto che vi sia l'elencazione di tutti gli altri diritti, oltre alla disposizione generale, relativa alla statizzazione, può aver fatto sorgere questa preoccupazione negli insegnanti interessati.

Altra osservazione di minore importanza è questa: nel disegno di legge, che ci viene presentato, in considerazione della grande importanza che l'insegnamento della musica ha

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

per i ciechi, viene prevista la nomina di insegnanti di musica incaricati, in ragione di uno per ogni cinque classi di insegnamento. Perché — si chiede — questi insegnanti non possono entrare nei ruoli ordinari e debbono rimanere, permanentemente, degli incaricati? Perché non si crea un ruolo anche per questi insegnanti di musica? Ciò è suggerito anche nell'interesse dei ciechi, perché, in generale, l'insegnamento della musica è impartito da ciechi, i quali, entrando in ruolo, avrebbero una situazione più stabile e sicura che se fossero dei semplici incaricati.

Infine si chiede che gli insegnanti non ciechi possano essere trasferiti nelle altre normali scuole elementari. Anche questa richiesta ha, probabilmente, lo scopo di lasciare un maggior numero di posti disponibili per i ciechi.

Queste proposte di emendamento potranno essere discusse esaminando gli articoli. Con tali modifiche, propongo alla Commissione di dare la sua approvazione al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i ciechi in condizioni di educabilità, nelle apposite scuole speciali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Sono istituite scuole elementari governative speciali, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge ».

Su questo articolo c'è un emendamento proposto dal relatore: aggiungere alla fine le parole: « e presso quelli che, in seguito, saranno riconosciuti, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico per i ciechi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

L'onorevole relatore ha già illustrato questo emendamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Nelle provincie in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale insegnante è iscritto in ruoli speciali provinciali.

L'insegnamento della musica e del canto nelle scuole speciali per i ciechi è impartito da insegnanti incaricati, in ragione di un insegnante per ogni cinque classi d'insegnamento. L'incarico dell'insegnamento della musica e del canto è annualmente conferito dal competente provveditore agli studi tra coloro che siano forniti del diploma previsto dal successivo articolo 8, con preferenza ai ciechi.

Gli incaricati dell'insegnamento della musica e del canto fruiscono del trattamento economico degli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato, e sono tenuti ad un obbligo di orario di venticinque ore settimanali complessivamente ».

A questo articolo è stato presentato, dall'onorevole Scaglia, un emendamento sostitutivo del secondo comma:

« L'insegnamento della musica e del canto nelle scuole speciali per i ciechi è impartito da insegnanti ciechi di ruolo in possesso del titolo previsto dal successivo articolo 8, in ragione di un insegnante per cinque classi di insegnamento e con l'obbligo di orario di 25 ore settimanali complessive. Ove manchino insegnanti ciechi, l'insegnamento sarà conferito per incarico dal competente provveditore agli studi ad altri insegnanti che siano forniti del diploma di cui al successivo articolo 8 ».

**SCAGLIA.** Con l'emendamento da me proposto si vuole che l'insegnamento di ruolo venga assegnato ad insegnanti ciechi; in mancanza di questi, venga dato, solo per incarico, ad altro insegnante.

**PRESIDENTE.** Perché un insegnante sia di ruolo deve aver vinto un concorso. Non potrebbe il cieco essere anche incaricato?

**MORO ALDO.** Si potrebbe dire: « sarà conferito... per incarico ad altri insegnanti, con preferenza ai ciechi ».

Il concetto è che, intanto, si istituisca un ruolo per gli insegnanti di musica, mentre nel disegno di legge è previsto solo il conferimento di incarichi, e che il ruolo sia coperto non da insegnanti normali, ma da ciechi. Qualora i posti di ruoli non possano essere coperti da ciechi, l'insegnamento sia conferito per incarico ad altri insegnanti, in modo che i posti di ruolo siano sempre riservati ai ciechi; naturalmente, anche l'insegnamento per incarico potrà essere conferito a ciechi.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

MONDOLFO. Vorrei far presente che nelle proposte avanzate dagli Istituti dei ciechi non esiste una richiesta così radicale. Essi chiedono semplicemente che il capoverso dell'articolo 3 sia modificato in questo senso: « L'insegnamento della musica e del canto nelle scuole speciali per i ciechi è impartito da insegnanti di ruolo in ragione di un insegnante per ogni cinque classi di insegnamento e con l'obbligo di orario di 25 ore settimanali complessive ». Non si esclude, cioè, in modo assoluto che anche i posti di ruolo possano essere dati a veggenti. E ritengo che questo sia ragionevole perché, se ci sono dei buoni insegnanti ciechi di musica, essi potranno concorrere ed avere anche dei titoli di preferenza, ma non è, forse, opportuno escludere, in modo assoluto, dall'insegnamento di ruolo insegnanti veggenti.

RAVERA CAMILLA, *Relatore*. La proposta dell'Associazione dei ciechi è appunto nei termini indicati dall'onorevole Mondolfo; però, essa deve collegarsi con l'altra proposta relativa all'articolo 7 sull'assunzione del personale in ruolo. Laddove è detto che « Il personale insegnante di ruolo viene assunto mediante appositi concorsi, ecc. » si vuole aggiungere: « Per l'ammissione al concorso per l'insegnamento della musica e del canto è richiesto il possesso del diploma di magistero in pianoforte... » e si precisa: « con preferenza ai ciechi ». Quindi, non si esclude in modo assoluto che vi sia anche un insegnante non cieco, ma si riconosce la preferenza ai ciechi. A me pare che la dizione proposta dall'Associazione, con gli emendamenti agli articoli 3 e 7, sia più precisa.

MORO ALDO. Dire « con preferenza ai ciechi » a proposito del concorso, non è chiaro. È più chiaro dire che si istituisce un ruolo per i ciechi, dato che, per l'insegnamento della musica, i ciechi hanno particolare attitudine. Non mi pare strano che, per venire incontro a questi sfortunati, per dare loro, ove è possibile, una buona sistemazione, si costituisca un ruolo vero e proprio cui accedono solo i ciechi. Se, poi, i posti di ruoli non possono essere ricoperti da ciechi, l'insegnamento viene conferito per incarico a ciechi o veggenti, con preferenza ai primi.

RAVERA CAMILLA, *Relatore*. Riconosco che quello che dice l'onorevole Moro è giusto.

SCAGLIA. Evidentemente vi sono due posizioni, una più radicale, l'altra più conciliante. Quella più radicale, che risponde all'emendamento da me presentato, riserva il posto di ruolo esclusivamente al cieco. Modifico, anzi, il testo dell'emendamento già pre-

sentato, accogliendo il suggerimento dell'onorevole Moro. Perciò, nella seconda parte, esso suona così: « Ove manchino insegnanti ciechi di ruolo, l'insegnamento sarà conferito per incarico ad altri insegnanti che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8, sempre con preferenza ai ciechi ».

La posizione più conciliante si esprimerebbe, invece, così: « L'insegnamento della musica e del canto nelle scuole speciali per i ciechi è impartito da insegnanti di ruolo o incaricati, con precedenza ai ciechi ». Se la Commissione sceglie questa seconda dizione, le garanzie che i posti siano ricoperti costantemente da ciechi sono quasi eliminate, perché è facile che un insegnante veggente sia preferito a un cieco.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far presente alla Commissione che, parlando di insegnanti di ruolo ciechi, si istituisce praticamente un ruolo di insegnanti di musica ciechi; altrimenti non si sa in quale ruolo questi insegnanti vadano collocati. E allora, bisogna dire chiaramente che è istituito un ruolo di insegnanti di musica ciechi, precisare come è istituito e quanti posti comprende. L'istituzione di un ruolo va fatta in maniera ortodossa. Inoltre comporta una maggiore spesa, per cui è necessario sentire la IV Commissione. Io sono d'accordo che la proposta merita un esame, ma penso che si debba formulare in modo più preciso.

RAVERA CAMILLA, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento piuttosto urgente. Se questo dovesse portarci a una sospensione della discussione, si potrebbe prendere in considerazione l'emendamento proposto dall'Associazione dei ciechi.

MONDOLFO. Ma anche lì si parla di ruolo.

MORO ALDO. A me pare che la questione sia importante. Non facciamoci illusioni: se non si istituisce adesso il ruolo, non si istituirà più. Propongo di rinviare la discussione, in modo che possa formularsi concordemente un emendamento più completo per l'istituzione del ruolo, da sottoporre al parere della IV Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio, avanzata dall'onorevole Moro.

(È approvata).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta. Alla IV Commissione saranno trasmessi, oltre all'emendamento in

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

questione, anche gli altri emendamenti che saranno presentati alla Presidenza, implicanti maggior onere finanziario.

**Discussione del disegno di legge: Attribuzione delle indennità di studio e di lavoro straordinario al personale della scuola statale di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2336).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Attribuzione delle indennità di studio e di lavoro straordinario al personale della scuola statale di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della IV Commissione della Camera.

L'onorevole Ravera Camilla ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RAVERA CAMILLA, *Relatore*. Questo disegno di legge è collegato con l'altro di cui abbiamo discusso ora. Si tratta di un particolare istituto, contemplato nella tabella allegata al precedente disegno di legge: la scuola di metodo « A. Romagnoli ».

Questa scuola, mentre per una parte è scuola elementare ed è compresa nella tabella dell'altro disegno di legge, per l'altra parte è scuola secondaria. V'era, quindi, bisogno di un provvedimento particolare. Nel disegno di legge in esame vengono appunto definite le indennità di studio e di lavoro straordinario da corrispondere al personale di questa scuola.

In base all'articolo 1 gli insegnanti hanno diritto all'indennità di studio e al compenso per il lavoro straordinario. Nell'articolo 2, poi, si indica il modo con cui far fronte alla copertura della spesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, che ha proposto il provvedimento, desidera la sua approvazione. Infatti, si tratta di ovviare ad una omissione in cui si è incorso nel provvedimento generale determinante la misura delle indennità di studio e di lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

« Al personale assistente ed alle maestre, di ruolo e non di ruolo, della Scuola statale di metodo per gli educatori dei ciechi in Roma, di cui alla tabella n. 8 allegata al regio decreto 28 aprile 1927, n. 801, sono concessi l'indennità di studio e il compenso per lavoro straordinario secondo le norme e con la decorrenza di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5, e nella misura prevista dalla tabella annessa alla legge citata, rispettivamente per gli assistenti e per gli insegnanti, di ruolo e non di ruolo, degli istituti governativi dei sordomuti ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Alla maggiore spesa di lire 1.998.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 verrà fatto fronte per lire 972.000 con lo stanziamento del capitolo 111 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto, per lire 135.000 con lo stanziamento del capitolo 113 dello stesso stato di previsione e per lire 891.000 mediante riduzione per corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. »

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 886, approvato nella precedente seduta, relativo agli esami di libera docenza, e del disegno e della proposta di legge esaminati oggi.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Esami di abilitazione alla libera docenza » (886):

Presenti e votanti . . . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	17

(La Commissione approva).

« Attribuzione delle indennità di studio e di lavoro straordinario al personale della

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

scuola statale di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma » (2336):

Presenti e votanti . . . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	43
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatori FERRABINO ed altri: « Sistemazione delle cliniche dell'Università di Padova » (2497):

Presenti e votanti . . . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	41
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Calosso, Cessi, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ebner, Ermini, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, La Marca, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Natta, Parente, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Sailis, Scaglia, Silipo, Titomanlio Vittoria, Tesauero, Torretta e Vetrone.

**La seduta termina alle 10,55.**